REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/14 DEL 8.7.2005

Oggetto: **Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF). Procedure di soppressione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 21.4.2005 n. 7. Nomina del Commissario liquidatore e del Collegio dei revisori ed emanazione delle direttive per la liquidazione.**

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che l'art. 5 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) a far data dal prossimo 29 luglio.

La stessa norma dispone, altresì, che per la gestione liquidatoria trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni previste nell'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la liquidazione dell'Ente Minerario Sardo, mentre ulteriori modalità e criteri devono essere stabiliti con direttive della Giunta Regionale.

In ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5 della citata legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, l'Assessore sottolinea la necessità di provvedere alla nomina di un Commissario liquidatore, e di un Collegio sindacale, composto da tre membri.

Ai sensi della medesima norma, Il Commissario liquidatore dell'ESAF, entro tre mesi dalla nomina, presenta il piano finanziario della gestione liquidatoria, comprendendovi gli oneri finanziari conseguenti all'avvio della gestione di ESAF S.p.A. Le operazioni di liquidazione non possono protrarsi oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di liquidazione.

Riguardo alle direttive, l'Assessore sottolinea la necessità che le stesse tengano analiticamente conto delle diverse problematiche connesse alla circostanza che la liquidazione in parola si presenta con molte specificità.

Infatti, per attuare la trasformazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, sono stati adottati, tra quelli più rilevanti, i seguenti atti:

- la costituzione dell' E.S.A.F. S.r.l. e la sua successiva trasformazione in S.p.A., avvenuta in data 26 giugno 2003;
- il conferimento all' E.S.A.F. S.p.A. del complesso aziendale costituito da beni mobili, immobili, contratti ed altre autorizzazioni in capo all'Ente;
- l'assegnazione all' E.S.A.F. S.p.A. di tutto il personale di ruolo dell' E.S.A.F. Ente sino alla data del conferimento del ramo d'azienda;
- l'autorizzazione alla prosecuzione, a cura dell' E.S.A.F. Ente, della gestione dell'esecuzione delle opere pubbliche finanziate dalla Regione e dallo Stato.

Riguardo al personale di ruolo dell' E.S.A.F. Ente il disegno di legge in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, "Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15", prevede che lo stesso personale, già assegnato, sia trasferito all' E.S.A.F. S.p.A.. E' prevista l'esclusione dal trasferimento per il personale che abbia maturato, entro il 30 giugno 2006, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità; ciò qualora il personale interessato presenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore di detta legge, una domanda in tal senso.

Inoltre, il personale trasferito può, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell'E.S.A.F., presentare istanza di inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione Regionale o degli Enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell'A.R.P.A.S. e nell' Ente Foreste della Sardegna. Alla valutazione delle domande si provvede con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti, tenendo conto della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e della essenzialità dei servizi da garantire. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Dal complesso di tali norme, prosegue l'Assessore dei lavori pubblici, ne deriva che la gestione liquidatoria non potrà contare sugli immobili destinati ad uffici, sui mobili, sulle attrezzature, nonché sui dipendenti dell'Ente con riferimento a quelle figure professionali necessarie, sia alla stessa gestione liquidatoria, sia all'esecuzione delle opere pubbliche, ancorché quest'ultima competenza debba rimanere dell'Ente.

L'Ente stesso potrà, ma soltanto dopo la procedura di accoglimento delle domande, vedersi assegnata una parte del personale a cui sarà accolta la domanda per essere escluso dal trasferimento.

Particolare delicatezza assumerà la fase iniziale della gestione liquidatoria che, aprendosi senza la necessaria strumentazione, peraltro in un periodo di normale stasi per le ferie estive, rischia di incontrare difficoltà operative con il possibile insorgere di maggiori oneri non previsti.

Si tratta, come già affermato, di una situazione particolare che occorre affrontare con adeguate soluzioni, per le quali devono essere fornite efficaci direttive.

La Giunta regionale,

Sentite la proposta formulata dall'Assessore dei Lavori Pubblici;

Viste le risultanze emerse dalla discussione;

Preso atto del parere di legittimità reso dal Direttore Generale del medesimo Assessorato, a termini della Delib.G.R.n. 45/01 del 30.11.1999

DELIBERA

- Di nominare, a far data dal 29 luglio 2005, data di cessazione di E.S.A.F. Ente ai sensi del comma 1, articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7, e di avvio della gestione liquidatoria, fino al termine della medesima gestione e comunque non oltre il termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7, quale Commissario liquidatore, il Dott. Mario Sechi :
- Di nominare, quali componenti del collegio sindacale, i Signori:
Presidente: Sorgia Riccardo, nato a Cagliari il 20 ottobre 1935
Componente: Mocci Giorgio, nato a Marrubiu il 3 marzo 1959
Componente: Portas Marina, nata a Cagliari il 24 settembre 1966;

- Di attribuire al Commissario liquidatore ed al Collegio dei revisori come sopra nominati, le indennità previste rispettivamente per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per i Sindaci degli Enti Strumentali, dalla L.R. 20/1995, Tab. A.

- Di approvare le seguenti direttive per la gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF):

1. Il Commissario liquidatore procederà ad una analitica individuazione delle azioni della gestione liquidatoria ripartendole tra quelle che possono essere compiute dallo stesso Commissario e dalla struttura dell'Ente e quelle la cui esecuzione può essere affidata all'ESAF S.p.A. mediante la stipulazione di un contratto di servizio.

2. Nel contratto di cui al precedente punto saranno disciplinati anche i compiti che l'ESAF S.p.A. svolgerà, eventualmente, per l'attuazione dei programmi di opere pubbliche finanziati dalla Regione e da altri Enti, oltre all'eventuale utilizzo, da parte della gestione liquidatoria, del centro elaborazione dati dell'ESAF S.p.A., limitatamente per le procedure di pertinenza dell'Ente. Dovranno essere in particolare disciplinati, con riferimento alle vigenti norme in materia di opere pubbliche, i compiti e le funzioni svolte dalla società o dai suoi dirigenti.

3. Il Commissario liquidatore adotterà, con proprio provvedimento da trasmettere all'approvazione dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) della legge regionale 5 maggio 1995, n° 14, il regolamento dell'Ente in liquidazione con il quale verrà definita la struttura organizzativa, tenendo conto delle esigenze di carattere amministrativo e tecnico della gestione liquidatoria.

4. Il Commissario liquidatore provvederà a regolare, mediante apposita convenzione da stipulare con l'ESAF S.p.A., l'utilizzo di alcune figure professionali già appartenenti ai ruoli dell'Ente e trasferiti alla stessa S.p.A., previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici. Tale numero sarà commisurato ad alcune specifiche attività svolte direttamente dalla gestione liquidatoria ed alla struttura organizzativa di cui sopra. Con la medesima convenzione verrà disciplinato il mantenimento in capo alla Regione e ai relativi enti strumentali del personale dell'ESAF attualmente in comando alla Regione o agli stessi enti.

5. L'ESAF S.p.A. è tenuta ad assicurare la massima collaborazione al Commissario liquidatore, nella fase iniziale in cui l'Ente è impegnato a strutturarsi e dotarsi della necessaria strumentazione, al fine di evitare che si verifichino blocchi o rallentamenti negli incassi delle entrate e nei pagamenti a favore dei creditori dell'Ente, così come negli altri indilazionabili atti, tra cui il contratto di cui al punto 1).

6. Una volta definita la procedura prevista dall'articolo 2, commi 3 e 4, del disegno di legge che contiene norme in materia di trasferimento del personale, precedentemente citato, ed in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, potrà essere assegnata alla gestione liquidatoria quota parte del personale inquadrato nei ruoli ordinari dell'Amministrazione Regionale o degli Enti nei limiti del regolamento organizzativo di cui al precedente punto 3.

7. Il Commissario liquidatore è tenuto al puntuale rispetto dei termini disposti con il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7, in merito alla presentazione del piano finanziario della gestione liquidatoria, comprendendovi gli oneri finanziari conseguenti all'avvio della gestione di ESAF S.p.A.

8. Ulteriori direttive saranno emanate sulla base degli elementi che potranno emergere nel corso della procedura di liquidazione.

Il Direttore Generale
Gianfranco Duranti

p. Il Presidente
Francesco Pigliaru